



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO XIII

Prot. 23351/2016

Roma, 30 MAG. 2016

Al Comune di CASTEL GOFFREDO (MN)

PEC: comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it

(Rif. Vs. inserimento in data 3 maggio 2016)

OGGETTO: Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Deliberazione consiliare n. 17 del 12 aprile 2016. Approvazione delle aliquote per l'anno 2016.

Con riferimento alla deliberazione in oggetto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la stessa deve ritenersi inefficace, per l'anno 2016, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) del 2,5 per mille ai **fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita classificati nel gruppo catastale A ad eccezione della categoria A/10**, per i quali codesto Ente, per l'anno 2015, aveva disposto - con la deliberazione consiliare n. 36 del 14 maggio 2015 - l'azzeramento dell'aliquota in quanto ricompresi nella categoria "tutti i restanti immobili".

Detta norma dispone, infatti, che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*.

Né deve ritenersi che la nuova formulazione dell'art. 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 14, della citata legge n. 208 del 2015, implichi che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, possa essere in ogni caso applicata l'aliquota della TASI fino al 2,5 per mille, anche in deroga alla sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunali che comportino un aumento del tributo.

Detto comma 678, invero, nel fissare - al secondo e al terzo periodo - un'aliquota *standard* pari all'1 per mille, che può essere ridotta sino all'azzeramento ed elevata solo fino al 2,5 per mille, disciplina la manovrabilità "a regime" dell'aliquota applicabile ai fabbricati in questione, fermo restando che, per l'anno 2016, in virtù della disposizione di natura eccezionale di cui al richiamato comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, non è consentito alcun incremento rispetto alla misura dell'aliquota vigente nell'anno 2015.

Per quanto sopra, nel precisare che si è comunque proceduto, per dovere d'ufficio, alla pubblicazione della deliberazione in oggetto sul sito internet www.finanze.it si invita codesto Comune a voler adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare la più ampia informazione nei confronti dei contribuenti in ordine alla circostanza che i citati fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, qualora siano classificati nel gruppo catastale A ad eccezione della categoria A/10, non sono assoggettati alla TASI nell'anno 2016.

Vg

IL DIRETTORE
Paolo Puglisi

